



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER LE
PERSONE SCOMPARSE**



Arma dei Carabinieri

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE
SCOMPARSE
E
L'ARMA DEI CARABINIERI**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE (di seguito denominato "AUTORITÀ"), nella persona del Commissario straordinario, Prefetto dott. Antonino Bella, e L'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito denominata anche "ARMA"), nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi (di seguito congiuntamente indicate come "le PARTI");

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che stabilisce che, al fine di realizzare specifici obiettivi in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007, con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è provveduto alla nomina del Commissario straordinario del Governo per favorire la ricerca di persone scomparse, con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante "*Disposizioni sulla ricerca delle persone scomparse*" e, in particolare, l'articolo 1, nella parte in cui stabilisce l'obbligo per l'Ufficio di polizia, all'atto della ricezione della denuncia di scomparsa, di dare immediato avvio alle ricerche e contestuale comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, per il quale il COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE ha tra l'altro il compito di:

- assicurare il coordinamento, stabile e operativo, tra le Amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche;

- monitorare le attività delle istituzioni e dei soggetti impegnati, sotto i vari profili, sia con riguardo al numero dei casi registrati, sia con riguardo all'azione investigativa, assistenziale e sociale, analizzandone le relative informazioni, anche di carattere internazionale, al fine di individuare e proporre alle competenti Autorità eventuali soluzioni e misure per rendere più efficace l'azione amministrativa e l'informazione nel settore;

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*” e, in particolare l'articolo 16, comma terzo, che prevede che le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'Ordinamento Militare*”, quale Forza militare di polizia a competenza generale, capillarmente diffusa sull'intero territorio nazionale con le sue 5.421 Stazioni e Tenenze;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e segnatamente l'articolo 2, recante le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia forestale;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle PARTI di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze, una collaborazione, al fine di migliorare le procedure di ricerca delle persone scomparse e perseguire i fini istituzionali demandati alla struttura commissariale;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI INTESA

TITOLO I

Ambiti di collaborazione e referenti

Articolo 1

Ambiti di collaborazione

- 1.1 Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'AUTORITÀ e l'ARMA, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.

- 1.2 Le aree di collaborazione riguardano:
- a. l'organizzazione di seminari/conferenze/workshop/tavole rotonde, allo scopo di facilitare la circolarità informativa sulle tematiche di comune interesse;
 - b. la realizzazione di progetti formativi comuni volti a qualificare ulteriormente la professionalità del personale nello specifico settore operativo, anche con lo svolgimento di esercitazioni complesse;
 - c. la disponibilità di risorse professionali, strumentali e tecnologiche, al fine di rendere più efficaci le procedure di coordinamento e più rapide e strutturali le attività di ricerca delle persone scomparse.

Articolo 2

Referenti

- 2.1 Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
- a. per l'AUTORITÀ:
 - il Vicario ovvero dirigente designato dall'AUTORITÀ;
 - b. per l'ARMA DEI CARABINIERI:
 - il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale.
- 2.2 I referenti verificano con cadenza periodica lo stato di attuazione del presente Protocollo e delle attività discendenti.

TITOLO II

Modalità esecutive

Articolo 3

Collaborazione operativa

- 3.1 In relazione all'ambito di cui all'articolo 1, comma 1.2:
- a. l'AUTORITÀ svolge le attività formative a favore del personale dell'ARMA, anche nei corsi di formazione di base dei vari ruoli, con l'intervento di rappresentanti dell'Ufficio del Commissario straordinario, volte ad approfondire la tematica, migliorare la comprensione del fenomeno e accrescere le capacità professionali degli operatori, attraverso lo scambio diretto di esperienze;
 - b. l'ARMA si impegna a:
 - condividere studi sulle innovazioni tecnologiche nei settori delle investigazioni scientifiche e delle tecniche di localizzazione a supporto delle attività di ricerca delle persone;
 - fornire la disponibilità delle competenze professionali sviluppate in materia forestale, con particolare riferimento alla conoscenza morfologica delle aree rurali e boschive.
- 3.2 Le Parti:
- a. svolgono incontri periodici di programmazione e verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione disciplinata dal presente Protocollo;

- b. si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive attività che presentino profili di interesse comune, nella materia oggetto del presente Protocollo, anche ai fine della diffusione della conoscenza del fenomeno attraverso i propri siti istituzionali.

Articolo 4

Modalità attuative

- 4.1 Avuto riguardo al contenuto di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera c, resta ferma la possibilità per l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse di attivare il Comando Generale dell'Arma, che provvederà a veicolare le richieste di supporto alle unità operative adeguate in relazione all'esigenza.

Articolo 5

Cooperazione formativa

- 5.1 Con riferimento al contenuto dell'articolo 1, comma 1.2, lettera a e b, le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente le iniziative formative e informative (convegni, conferenze e seminari) organizzate nelle materie di interesse comune e utili alle finalità del presente Protocollo, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, lo scambio di *best practice* e la condivisione di lezioni apprese.

TITOLO III

Trattamento dei dati e delle informazioni

Articolo 6

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

- 6.1 Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
- 6.2 Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venute, in qualsiasi modo, a conoscenza.

- 6.3 In ogni caso, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, viene fatto presente il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.

TITOLO IV Disposizioni finali

Articolo 7 *Oneri*

- 7.1 Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle PARTI che provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8 *Accordi discendenti*

- 8.1 Specifiche attività potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Articolo 9 *Durata, integrazioni e modifiche*

- 9.1 Il presente Protocollo, siglato con firma digitale, ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
- 9.2 Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
- 9.3 Il presente Protocollo è pubblicato nei siti internet dell'AUTORITÀ e dell'ARMA, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LE PERSONE SCOMPARSE

(Prefetto dott. Antonino Bella)

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Teo Luzi)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONINO BELLA
In Data/On Date:
lunedì 16 maggio 2022 12:41:15



LUZI TEO
ARMA DEI
CARABINIERI
12.05.2022
15:57:42
GMT+00:00



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER LE
PERSONE SCOMPARSE**

